

Sentenza n. 1734/2020 pubbl. il 15/12/2020

RG n. 7958/2019

Repert. n. 3818/2020 del 15/12/2020

N. R.G. 7958/2019

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA**

*Prima Sezione CIVILE*

Giudice dott. *Mirko Buratti*

Il giudice unico ha pronunciato il giorno **15/12/2020** la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di 2° Grado iscritta al n. **7958/2019** R.G. promossa da:

**LENOVO ITALY S.R.L.** (C.F. 04771300961), con il patrocinio dell'avv. Cxxxxxxxxxxxxx e dell'avv. Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico

ATTORE/I

contro

**LUCA BONISSI** (C.F. CODICEFISCALENNN), con il patrocinio dell'avv. BERETTA MICHELE MARTINO, elettivamente domiciliato in VIA CAMPERIO, 8 20900 MONZA

CONVENUTO/I

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione notificato in data 29 luglio 2019, Lenovo Italy s.r.l. ha proposto appello per la riforma integrale della sentenza n. 930/19 emessa dal Giudice di Pace di Monza in data 24 giugno 2019, di condanna al pagamento in favore di Luca Bonissi della somma di € 42,00 oltre interessi e spese.

Lenovo Italy s.r.l. evidenzia che Luca Bonissi l'aveva convenuta nel giudizio di primo grado asserendo di aver acquistato, in data 19 gennaio 2018, il Personal Computer Lenovo modello Ideapad MIIX 320-10ICR con preinstallato il sistema operativo Microsoft Windows 10 Home e che, non essendo interessato all'uso di tale *software*, non aveva accettato le condizioni della licenza d'uso del sistema operativo Microsoft ed aveva chiesto la restituzione della somma di € 42,00 pagata per l'acquisto di tale prodotto. Lenovo Italy s.r.l. aveva contestato l'avvenuto acquisto da parte del Bonissi del prodotto e la rilevanza probatoria dello scontrino prodotto, eccetto la propria carenza di legittimazione passiva per non aver intrattenuto rapporti contrattuali con Luca Bonissi e l'insussistenza di qualsivoglia diritto del consumatore al rimborso del prezzo della licenza del *software* Microsoft. L'appellante lamenta ora che il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere provato l'avvenuto acquisto del prodotto Lenovo e, quindi, la legittimazione attiva o titolarità del rapporto giuridico sottostante; che Luca Bonissi non avrebbe, in ogni caso, potuto avvalersi di condizioni contrattuali relative ad un contratto (le Condizioni EULA) del quale riconosceva di non essere parte, non avendolo accettato, e non avrebbe rispettato il preciso iter ivi previsto per il rimborso; che l'oggetto del contratto di compravendita era un bene complesso, non già solo una macchina (*hardware*), bensì un *unicum* composto da elementi *hardware* e *software*, a prescindere dal fatto che l'uso effettivo del *software* avrebbe dovuto implicare l'accettazione di un successivo contratto di licenza; che non sarebbe stato provato l'avvenuto rifiuto della licenza ed il mancato utilizzo del sistema operativo Microsoft; che non sussisterebbe alcun diritto al rimborso del solo sistema operativo e che mancherebbe la prova che il prezzo per l'acquisto della licenza sia stato versato.

Luca Bonissi si è costituito evidenziando di aver acquistato il prodotto Lenovo modello Ideapad MIIX 320-10ICR in data 19/01/2018, alle ore 11.07, presso il negozio Supermedia s.p.a., appartenente alla catena Trony, in Sesto San Giovanni, e spiegando che, a fronte di tale acquisto, gli era stato unicamente rilasciato uno scontrino (doc. 1 fascicolo del primo grado), documento idoneo e sufficiente a provare l'acquisto da parte del consumatore, spettando alla controparte l'onere del supporto probatorio alla propria eventuale eccezione. In ogni caso, precisa di aver prodotto (doc. 11 primo grado), a seguito della contestazione avversaria, il sostituto dello scontrino rilasciato da Supermedia s.p.a., su formale richiesta, riportante la dicitura completa del prodotto, nonché i documenti (n. 12 e 13) relativi alla procedura di attivazione della garanzia sul prodotto, mediante registrazione sul sito Lenovo. Sottolinea l'irrelevanza della mancanza di indicazione del numero seriale, non riguardando la contestazione il prodotto fisico (*hardware*) Lenovo, identificato con il citato numero di serie, bensì il rimborso del costo della licenza del *software* Windows preinstallato che costituisce un bene del tutto autonomo e distinto rispetto all'*hardware*. Relativamente al rapporto contrattuale relativo all'utilizzo del *software* preinstallato, osserva che la licenza d'uso (EULA, End- User License Agreement) appare sullo schermo del computer al primo avvio successivo all'acquisto (doc. 4 fascicolo del primo grado) e non esiste la possibilità di rifiutarla. Aggiunge che le condizioni EULA stabiliscono solo di non accettare la licenza d'uso e non utilizzare il prodotto *software* e di contattare il produttore del dispositivo, e non il venditore, per conoscere le modalità di restituzione del *software* e di rimborso del prezzo. Afferma che la licenza non era stata accettata ed era stato contattato il produttore del dispositivo che, purtroppo, non aveva mai fatto conoscere le modalità di restituzione e rimborso (doc. 5). Inoltre, Lenovo non aveva affatto contestato la somma indicata in citazione relativa al costo della licenza Windows, pari ad € 42,00, trattandosi del prezzo normalmente praticato. Propone appello incidentale per l'omessa liquidazione delle anticipazioni.

Precisate le conclusioni entro la data del giorno 11 giugno 2020, in modalità di trattazione scritta per l'emergenza Covid19, la causa giunge in decisione, senza necessità d'istruttoria, a norma dell'art. 190 cod. proc. civ..

-----

L'appello va respinto.

Gli innumerevoli e defatiganti motivi di impugnazione sono suscettibili di trattazione unitaria perché tutti basati sulla violazione di norme di legge o sulla carenza motivazionale o sull'erronea interpretazione delle clausole negoziali e valutazione del materiale probatorio.

Per quanto riguarda l'avvenuto acquisto da parte di Luca Bonissi del prodotto Personal Computer Lenovo modello Ideapad MIIX 320-10ICR con preinstallato il sistema operativo Microsoft Windows 10 Home, costituisce prova sufficiente lo scontrino prodotto rilasciato dal negoziante Supermedia s.p.a. di Sesto San Giovanni, sul quale sono riportate le caratteristiche essenziali per l'identificazione del bene (Tablet 2 in 1 con Windows 10), il prezzo, la modalità di pagamento, la data e l'ora della transazione ed il codice identificativo dell'operazione.

Non è vero, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che lo scontrino non indichi il bene acquistato e, a fronte di una contestazione del tutto generica e pretestuosa, correttamente il Giudice di Pace ha reputato che il documento rilasciato dal negoziante che abitualmente commercializza quel tipo di articoli fosse idoneo a provare l'acquisto, conformemente all'insegnamento della Suprema Corte riportato in sentenza, e che al consumatore non potesse essere richiesto un più rigoroso onere probatorio.

D'altra parte, in caso di dubbio, lo scontrino riportava informazioni sufficienti affinché Lenovo Italy s.r.l. potesse verificare presso il proprio rivenditore la reale corrispondenza del prodotto acquistato.

A nulla rileva, quindi, il fatto che Lenovo Italy s.r.l. non fosse il venditore diretto poiché ciò non le impediva il suddetto controllo.

In ogni caso, non va dimenticato che la contestazione sollevata dal consumatore, oggetto del giudizio di prime cure, non è la macchina acquistata, bensì l'utilizzo del *software* sulla stessa pacificamente preinstallato, che possiede una propria e distinta identità, anch'essa perfettamente verificabile indipendentemente dalla prova dell'acquisto del Tablet.

Altrettanto pretestuosa è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva fondata sul presupposto che Lenovo Italy s.r.l. non avrebbe intrattenuto rapporti contrattuali con Luca Bonissi.

Sul punto, la motivazione del Giudice di Pace è ineccepibile, mentre la riproposizione dell'eccezione in questa sede palesa addirittura la malafede di Lenovo Italy s.r.l. e dei suoi difensori.

Si osservi che, in ordine al profilo della delimitazione soggettiva, si è già espressa esaurientemente la Suprema Corte in caso identico, spiegando che *"... non è fondatamente dubitabile che il contratto di licenza intercorra tra, da un lato, l'utente finale e, dall'altro, il "produttore"; intendendosi per tale, come testualmente si desume dalla parte definitoria della clausola in esame, "il produttore del computer o di un suo componente (hardware) presso il quale l'utente ha acquistato il prodotto o i prodotti software Microsoft identificati nel certificato di autenticità (COA) accluso all'hardware o nella documentazione associata relativa al prodotto software"*.

Nella specie, le condizioni di licenza per il *software* Microsoft (doc. 2) sanciscono che *"Il presente documento costituisce un contratto di licenza tra il licenziatario e il produttore del dispositivo..."* e che *"... qualora il licenziatario non accetti le presenti condizioni e non vi si conformi, non potrà utilizzare il software né le relative funzionalità. Il licenziatario potrà contattare il produttore del dispositivo o l'installatore oppure il rivenditore, qualora abbia acquistato il software direttamente, per conoscere le modalità di restituzione del software o del dispositivo e di rimborso del prezzo"*.

Il medesimo avvertimento è quello che compare sulla schermata di avvio all'accensione della macchina (doc. 4).

Il contratto di Licenza Lenovo (doc. 3), ancor più chiaramente, specifica che *"Il Prodotto Software è di **proprietà di Lenovo**... e viene concesso in licenza, non venduto"*, con buona pace anche dell'inconsistente tesi dell'unicità del prodotto venduto, "composto da elementi *hardware* e *software*".

Unicità, semmai, di mero carattere commerciale, ma priva di rilevanza giuridica, posto che il *software* non viene affatto venduto, ma solo concesso in uso.

E', dunque, ragionevolmente incontestabile che *“La controparte contrattuale dell'utente finale deve dunque identificarsi, anche per quanto concerne la licenza d'uso del software preinstallato, nel produttore del computer... . Tra utente finale e casa di produzione del software contenente il sistema operativo (Microsoft) non intercorre pertanto alcun rapporto contrattuale. E ciò ben si spiega, in considerazione del fatto che si è qui in presenza non già di un software commercializzato direttamente da Microsoft (alla stregua di quanto, pure, potrebbe accadere nella vendita diretta di licenze "full" o "retail" all'utente finale), bensì di un software relativo ad un sistema operativo che viene preinstallato sul personal computer dalla casa produttrice di quest'ultimo, ed in forza di condizioni economiche e licenze di vendita che vengono trattate, a monte della grande distribuzione, in forza di accordi commerciali su vasta scala direttamente stipulati tra la casa produttrice del software (Microsoft) e le principali case produttrici dell'hardware (cd. OEM - Original Equipment Manufacturer)... . Ne consegue che, sulla base della clausola contrattuale in esame, è il produttore- concessionario..., e non Microsoft, che l'utente finale che non accetti le condizioni di licenza deve "contattare prontamente" in vista della "restituzione del prodotto o dei prodotti" e del rimborso del prezzo "in conformità alle disposizioni stabilite dal produttore stesso". Va d'altra parte considerato che è proprio in forza di quegli accordi commerciali che l'originaria licenza Microsoft viene ad assumere i caratteri contrattuali e tecnici (questi ultimi, nei limiti di adattabilità e personalizzazione del software di sistema all'hardware che lo ospita) di "licenza-OEM"; come tale facente esclusivo riferimento allo specifico produttore di hardware che ne abbia convenuto con Microsoft le condizioni generali di preinstallazione e diffusione sulle proprie macchine”* (cfr. Cass. n. 19161 del 11/09/2014).

In ordine alla pretesa insussistenza di qualsivoglia diritto del consumatore al rimborso del prezzo della licenza del software Microsoft preinstallato, è la medesima pronuncia della Suprema Corte a stabilire, come risulta dalla massima ufficiale, che *“L'acquisto di un notebook non obbliga ad accettare il sistema operativo preinstallato e qualora l'acquirente, all'avvio dell'hardware, manifesti il suo rifiuto alla licenza d'uso del predetto sistema e del suo software applicativo, il mancato consenso si ripercuote unicamente sul contratto di licenza d'uso e non sul negozio di compravendita del computer, dovendosi ritenere che, tra la vendita del prodotto hardware e la licenza d'uso del sistema operativo, non sussista un collegamento negoziale ove manchino elementi idonei a dimostrare la volontà delle parti di concludere entrambi i negozi allo scopo di realizzare un ulteriore interesse pratico, causa concreta dell'intera operazione negoziale, unitario ed autonomo rispetto a quello proprio di ciascuno di essi. Ne consegue che l'acquirente del notebook, qualora non aderisca alle condizioni predisposte unilateralmente per l'accesso al sistema operativo e al software applicativo, rifiuta il perfezionamento del contratto di licenza d'uso ad essi relativo, senza che ciò incida sulla già perfezionata compravendita del computer”* (Cass. n. 19161 del 11/09/2014).

Nella fattispecie, è provato (doc. 5: e, peraltro, anche tale circostanza era certamente verificabile da Lenovo, proprietaria e titolare della licenza d'uso) che Luca Bonissi aveva contattato il servizio clienti del produttore Lenovo, come indicato nelle condizioni del contratto di Licenza, per chiedere istruzioni su come ottenere il rimborso del costo della licenza poiché non ne aveva accettato l'installazione, ottenendo un categorico, quanto ingiustificato, diniego.

In tal modo, Lenovo Italy s.r.l. ha contravvenuto ad un preciso obbligo espressamente assunto, con la conseguenza che ora non può lamentare la carenza di prova sull'effettiva mancata accettazione della licenza (tra l'altro, prova negativa), restando a suo carico l'eventuale dimostrazione che la licenza fosse stata attivata (prova che non è stata fornita).

Non rileva la tempestività o meno della richiesta di rimborso, posto che nessun termine, tantomeno tassativo, era previsto nella proposta contrattuale inerente la licenza.

Parimenti, Luca Bonissi non era tenuto riconsegnare il Tablet per far verificare alcunché al produttore ed, in ogni caso, è certa la volontà di Luca Bonissi di non utilizzare il sistema operativo, tanto che, a fronte del rifiuto da parte di Lenovo in ordine alla restituzione del software, egli afferma di aver proceduto alla formattazione del Tablet, quale unica soluzione praticabile per superare il blocco imposto all'accensione della macchina.

Ne consegue che anche l'odierna lagnanza sul fatto che Luca Bonissi non avrebbe seguito l'iter procedurale corretto è priva di rilievo dal momento che quest'ultimo non ha neppure potuto accedervi essendo stato opposto, fin da subito, un netto rifiuto alla richiesta di prendere atto della sua volontà di non aderire alla proposta contrattuale per l'uso del programma preinstallato.

La rilevanza autonoma attribuita dal contratto di Licenza al Prodotto *Software* rispetto al Dispositivo *hardware*, ribadita proprio con riguardo alla restituzione in caso di mancata accettazione della licenza d'uso Microsoft, esclude, quindi, che possa essere impedito al consumatore di ottenere lo scorporo del solo sistema operativo dalla macchina compravenduta, in quanto non sussiste alcun ostacolo tecnico (ben potendo il Tablet funzionare con altro sistema operativo), né giuridico, alla sopravvivenza del contratto di vendita del prodotto *hardware* regolarmente concluso in caso di mancata accettazione della licenza d'uso del *software* preinstallato.

Infatti, al momento dell'acquisto della macchina, Luca Bonissi non aveva espresso alcun consenso alla conclusione del contratto di licenza d'uso del programma preinstallato, non oggetto di compravendita, e l'acquisto del Tablet non comportava, per volontà negoziale dello stesso produttore, l'obbligo di accettare il sistema operativo, già installato per mere ragioni industriali e commerciali.

La mancata accettazione da parte di Luca Bonissi della proposta contrattuale d'uso del programma relativo al sistema operativo preinstallato formulata da Lenovo comporta che il contratto di licenza d'uso del *software* non è mai stato perfezionato, cosicché la corrispondente quota del corrispettivo di tale licenza, conglobato nel prezzo d'acquisto della macchina, è priva di causa e, come tale, va restituita.

Né può essere invocato, a sostegno della tesi che non sarebbe previsto per l'utente alcun diritto al "rimborso", il fatto che le condizioni contrattuali prevedano che l'acquirente possa rivolgersi al produttore soltanto al fine di "conoscere le modalità di restituzione e di rimborso" e che debba "attenersi a tali modalità", posto che deve prevalere, quale criterio interpretativo in caso di clausole unilateralmente predisposte, quello secondo cui gli eventuali dubbi sulla ricostruzione della volontà delle parti debbono essere risolti nel senso che il contratto o le singole clausole conservino qualche effetto, piuttosto che non ne abbiano alcuno.

Si deve ritenere, pertanto, che la suddetta facoltà di chiedere informazioni al produttore non possa che riguardare le modalità operative del reso o del rimborso e che ad essa non debba essere attribuito l'effetto di negare il già avvenuto riconoscimento, ad opera del produttore, del diritto potestativo del cliente di ottenere il rimborso del costo del programma non voluto.

Anche sul punto del prezzo della licenza d'uso, premesso che lo scontrino dimostra l'avvenuto pagamento del corrispettivo di acquisto del dispositivo su cui era preinstallato il sistema operativo, cosicché quest'ultimo deve ritenersi pagato proprio perché conglobato nell'unicità dell'offerta commerciale, va osservato che la relativa quota, indicata in € 42,00, non è stata specificamente contestata e, comunque, trattandosi di un "prodotto commerciale" dotato di autonoma rilevanza, singolarmente reperibile sul mercato, è determinabile in base al suo valore di catalogo o listino-prezzi, ai sensi dell'art. 1474 cod. civ..

Va disposta d'ufficio la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dal momento che Lenovo Italy s.r.l. ha intrapreso l'azione giudiziale non solo in base a ragioni d'impugnazione che si sono rivelate manifestamente infondate sulla base delle sue stesse allegazioni, tenendo una tipica condotta processuale del tutto temeraria, gravatoria e pretestuosa, ma ha addirittura abusato dello strumento impugnatorio costringendo la controparte, nella specie un semplice consumatore, a replicare, a fronte di un credito rivendicato del tutto modesto, ad una produzione difensiva assolutamente sproporzionata, resa palese dall'impiego di memorie di lunghezza spropositata e di una serie innumerevole di specifici motivi d'appello (nel contenuto ripetitivi dei medesimi concetti), contrarie alle regole di sinteticità stabilite dalla Suprema Corte, ma soprattutto esemplificativa della prepotenza e prevaricazione di un colosso commerciale nei confronti di un modesto consumatore.

A differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, cod. proc. civ., la condanna può intervenire d'ufficio e la quantificazione del pregiudizio avviene secondo equità, senza richiedere la prova del danno.

In tale contesto, il legislatore (L. 18 giugno 2009 n. 69), con l'art. 96 comma 3 cod. proc. civ., ha introdotto un danno tipicamente punitivo (*punitive damage*), non avendo tale norma una natura meramente risarcitoria, ma "sanzionatoria", risolvendosi in una sanzione d'ufficio finalizzata a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia, deflazionando il contenzioso ingiustificato; tale finalità esclude la necessità di provare il danno effettivamente patito dalla controparte, nonostante la condanna sia prevista a favore della stessa e non dello Stato.

Ai fini della quantificazione equitativa del danno, va considerato, da un lato, che la modesta entità del rimborso delle spese di lite non consente, neppure lontanamente, di ritenere coperto il danno effettivo dovuto al disagio ed ai costi di difesa e resistenza, dall'altro, che l'efficacia deterrente insita nella natura sanzionatoria della condanna impone di tenere conto dell'impatto reale sulla capacità economica e patrimoniale della parte "forte" soccombente.

Lenovo Italy s.r.l. deve, pertanto, essere condannata a risarcire il danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., il quale si liquida in via equitativa nella misura di € 20.000,00.

Va respinto l'appello incidentale: le anticipazioni non sono oggetto di necessaria distinta liquidazione, cosicché, in mancanza, devono ritenersi comprese.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta l'appello proposto da Lenovo Italy s.r.l. e conferma la sentenza n. 930/19, emessa dal Giudice di Pace di Monza in data 24 giugno 2019;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. condanna Lenovo Italy s.r.l. a pagare a Luca Bonissi la somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
4. ai sensi dell'art. 13, 1° comma, *quater* del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, dovuto per l'atto introduttivo, a norma del 1° comma *bis* dell'art. 13 citato;
5. condanna Lenovo Italy s.r.l. a rimborsare a Luca Bonissi le spese di lite che liquida in complessivi € 1.000,00 per competenze, oltre spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
6. con sentenza esecutiva.

Monza, 15 dicembre 2020.

Il Giudice  
dott. Mirko Buratti